

## OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS) IN AZIENDA: INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 127/2021, conv. In Legge 165 del 19/11/2021,, dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere** e di **esibire** su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass) o del certificato medico in caso di esenzione.

L'obbligo del possesso del green pass è previsto per:

- i lavoratori dipendenti (tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf, badanti e baby sitter);
- chiunque altro presti attività lavorativa a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni;
- i soggetti che svolgono attività di formazione, **anche in qualità di discenti**;
- i soggetti che svolgono attività di volontariato.

**Il possesso del Green Pass diventa un requisito SOGGETTIVO OBBLIGATORIO per lo svolgimento dell'attività lavorativa senza il quale la prestazione non potrà essere resa.**

Dal 15 ottobre 2021 pertanto qualora Lei prima dell'ingresso nei locali della **Nome Azienda** ci comunichi di non essere in possesso della certificazione verde **Lei verrà considerato assente ingiustificato**, fino alla presentazione del Green Pass e comunque entro il 31/12/2021, senza retribuzione (o altro compenso/emolumento) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Qualora invece Lei, senza avvisare l'azienda, fatto accesso agli spazi della **Nome Azienda**, se a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro o dal/dagli incaricati dei controlli dovesse essere privo di green pass o la stessa certificazione dovesse risultare non valida **sarà considerato assente ingiustificato con eventuali conseguenze anche disciplinari ed inoltre Le potrà essere comminata dal prefetto una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.**

La scadenza della validità della Sua certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non darà luogo alle sanzioni previste, e Le sarà consentita la permanenza sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro.

Come previsto dalla normativa, tramite gli incaricati, effettueremo, anche quotidianamente, il controllo circa il possesso della certificazione verde.

Lei potrà richiedere di consegnare a **Nome Azienda** copia della propria certificazione verde COVID-19, esonerandola così dai controlli da parte degli incaricati, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

Il Green Pass sarà obbligatorio anche per l'accesso presso i nostri clienti/fornitori pertanto, al fine di non compromettere la Sua attività lavorativa Le raccomandiamo di munirsi della certificazione verde anche per le eventuali visite esterne.

L'obbligo di possesso del Green Pass NON si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. La invitiamo pertanto in questo caso ad esibire copia di tale esenzione.

Le confermiamo inoltre che:

- non verrà autorizzato il lavoro in smart working a causa della mancanza del Green Pass, né l'utilizzo di ferie o permessi retribuiti;
- la scrivente non sosterrà alcun costo per coloro che intendano eseguire il tampone valido per il rilascio del Green Pass.

Cordiali saluti.

Data e firma per ricevuta

Il datore di lavoro